

**MODIFICA ALL' "ACCORDO TERRITORIALE PER GLI AMBITI PRODUTTIVI DELL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE AREA
BAZZANESE E DEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO" sottoscritto il 29/06/2012**

fra la Città Metropolitana di Bologna,

e

i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Valsamoggia e Zola Predosa,

ai sensi dell'art. 58 L.R. 24/2017 e dell'art. 42 del PTM

SCHEMA DI ADDENDUM

Sottoscritto il GG/MM/2023

L'anno duemilaventitré, il giorno del mese di

tra:

La Città metropolitana di Bologna

nella persona del Sindaco Metropolitano Matteo Lepore, come da deliberazione del Consiglio Metropolitano n. del

Il Comune di Valsamoggia

nella persona di..... come da deliberazione del C.C. n. del

Il Comune di Monte San Pietro

nella persona di..... come da deliberazione del C.C. n. del

Il Comune di Zola Predosa

nella persona di..... come da deliberazione del C.C. n. del

Il Comune di Casalecchio di Reno

nella persona di..... come da deliberazione del C.C. n. del

Premesso che:

- in data 28/06/2012 è stato sottoscritto l'Accordo Territoriale per gli ambiti produttivi dell'Associazione intercomunale dell'Area Bazzanese e del Comune di Casalecchio di Reno, fra la Provincia di Bologna e i Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monte san Pietro, Monteveglio, Savigno, Zola Predosa e Casalecchio di Reno;

- All'articolo 10 del suddetto Accordo Territoriale si definisce che le modifiche all'Accordo dovranno coinvolgere tutte le parti firmatarie del medesimo;

- Gli Enti sottoscrittori dell'Accordo territoriale di cui sopra sono oggi rappresentati dalla Città metropolitana di Bologna, il Comune di Valsamoggia (subentrato ai comuni di Crespellano, Savigno, Monteveglio, Castello di Serravalle, Bazzano), il Comune di Casalecchio di Reno, il Comune di Zola Predosa e il Comune di Monte San Pietro;

- in data 21/12/2017 è stata approvata la Legge Regionale Emilia-Romagna n. 24 "disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio".

Richiamati:

- il Piano Urbano per la Mobilità sostenibile (PUMS) è stato approvato con deliberazione n. 54 dal Consiglio Metropolitano in data 27 novembre 2019;

- il Piano Territoriale Metropolitano (PTM) è stato approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 16 del 12 maggio 2021 ed in vigore dal 26 maggio 2021 a seguito del quale sono stati abrogati i contenuti del PTCP e sono stati confermati i vigenti Accordi Territoriali così come individuati all'art. 13 del PTM;

- L' accordo territoriale per il contenimento degli insediamenti con funzione logistica nel territorio metropolitano di Bologna fra la Regione Emilia-Romagna e la Città Metropolitana di Bologna è stato approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano n.41 del 27/07/2022 e deliberazione di Giunta regionale n.1289 del 27/07/2022, sottoscritto dalle parti in data 01/08/2022.

Considerato che il PTM:

- nelle more dell'adeguamento al PTM degli Accordi Territoriali relativi agli ambiti produttivi in essere, prevede all'articolo 13 che gli Accordi Territoriali stessi, stipulati prima dell'approvazione del PTM siano tutt'ora vigenti ed efficaci;

- definisce la Logistica come: *Attività di movimentazione efficiente delle merci mediante un sistema integrato di servizi e infrastrutture di trasporto, movimentazione, stoccaggio e deposito delle merci, e l'intermodalità, secondo le seguenti tipologie:*

- *Magazzino Logistico specializzato (anche robotizzato)*
- *Centri di Distribuzione alimentare*
- *Spedizionieri*
- *Corrieri Espressi (door to door)*
- *Deposito Cross Docking*
- *Magazzino non specializzato*
- *E-commerce*

- nella Sfida 4 "Attrarre investimenti sostenibili" all'art. 42 "Ambiti produttivi" ha suddiviso e disciplinato gli ambiti produttivi di interesse metropolitano, in coerenza con il PUMS e il Quadro conoscitivo diagnostico, in base al grado di accessibilità, al contesto, al livello di dotazioni. Nello specifico il PTM individua per il contesto territoriale dell'Unione Reno Lavino Samoggia, i seguenti ambiti produttivi, individuati dalla "Tavola 1 – Carta della Struttura":

- Hub metropolitani, intesi come i nodi primari del sistema produttivo metropolitano bolognese e fortemente attrattivi per le imprese, che, in relazione alla scarsa interferenza con gli ecosistemi naturali, alla ottimale ubicazione rispetto alle reti infrastrutturali, in particolare relativamente alla sussistenza in prossimità di un casello autostradale, e a un sufficiente livello di accessibilità con il trasporto pubblico, sono valutati come idonei per rispondere alla futura domanda di insediamento, anche da parte di attività che richiedono rilevanti superfici e generano flussi consistenti di traffico indotto. In tali ambiti, è prioritario programmare interventi per il miglioramento dell'accessibilità con il trasporto pubblico, della qualità urbana e dei servizi;
- Ambiti produttivi sovracomunali di pianura, intesi come le aree di grandi dimensioni, suscettibili di ulteriori sviluppi, in quanto caratterizzate da scarsa interferenza con gli ecosistemi naturali e da una collocazione adeguata rispetto alle reti infrastrutturali. In attuazione delle strategie per la logistica industriale definite dal PUMS, questi ambiti sono valutati idonei ad ospitare insediamenti di media logistica come definita nell'appendice alle presenti norme;
- Ambiti produttivi sovracomunali di collina, intesi come aree produttive rilevanti per l'entità degli insediamenti in essere, ma che non sono valutati come idonei per corrispondere a politiche di ulteriore significativa espansione dell'offerta insediativa, avuto riguardo ai limiti di infrastrutturazione e alla forte interferenza con gli ecosistemi, poiché interne ai conoidi pedecollinari a più alta vulnerabilità dell'acquifero e/o interessate da terrazzi fluviali;
- Ambiti produttivi sovracomunali della conurbazione bolognese, intesi come le aree produttive della prima fase del decentramento industriale bolognese collocate nella prima cintura a corona del sistema autostradale/tangenziale, da consolidare nell'attuale configurazione attraverso la selezione di funzioni compatibili, a minore impatto sul sistema della mobilità, innovative e ad alto contenuto tecnologico e la programmazione e la realizzazione di interventi qualificanti che, oltre a migliorarne l'integrazione con l'ecosistema agricolo di pregio in cui sono inseriti, concorrano significativamente al potenziamento dei servizi ecosistemici alla scala territoriale.

Rilevato altresì che:

- Con riferimento alle disposizioni della Legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, l'articolo 6 della Legge stessa, assume l'obiettivo del consumo di suolo a saldo zero da raggiungere entro il 2050. In coerenza con tale obiettivo, la pianificazione territoriale e urbanistica può prevedere, per l'intero periodo, un consumo del suolo complessivo entro il limite massimo del 3 per cento della superficie del territorio urbanizzato;
- Con riferimento a quanto sopra evidenziato occorre dare atto della conseguente modifica del quadro normativo e pianificatorio metropolitano, avviato con l'approvazione del PUMS e confermate dal vigente PTM nonché dell'approvazione dell'Accordo Territoriale finalizzato al contenimento della funzione logistica, della sua sottoscrizione e della trasmissione ai Comuni avvenute in data 1/08/2022.

- L'Accordo Territoriale sottoscritto tra la Città metropolitana e la Regione Emilia Romagna prevede all'articolo 5 che tra i procedimenti avviati, di cui alla tabella allegata all'Accordo Territoriale stesso, sia incluso l'Accordo di Programma in variante al PTM e al PUMS nel Comune di Valsamoggia la cui conclusione è subordinata all'assenso preliminare della Regione Emilia Romagna e della Città metropolitana, ciascuno per quanto di competenza e previa verifica della sostenibilità ambientale e territoriale.
- Il PTM, assumendo tutti gli obiettivi e i contenuti del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), ha attuato infatti una razionalizzazione e concentrazione degli insediamenti di logistica a livello metropolitano prevedendone l'insediamento nei soli contesti aventi specifiche caratteristiche di cui all'art. 42 del PTM stesso prevedendo anche adeguate forme di perequazione territoriale in linea con la Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n. 24/2017 attraverso le quali gli insediamenti logistici contribuiscono al Fondo perequativo metropolitano disciplinato dall'art. 51 del PTM.

Preso atto che:

- Il Comune di Valsamoggia ha trasmesso nota del Comune P.G. n. 18734 – 18735 – 18737 – 18738 – 18739 – 18740 – 18743 in data 05/05/2020, la documentazione relativa alla proposta di Accordo di Programma in **variante** agli strumenti urbanistici comunali PSC, POC, RUE e agli strumenti di pianificazione metropolitana PTM e PUMS. ai sensi dell'articolo 60 della Legge Regionale Emilia Romagna 24/2017, per la realizzazione di un intervento di rigenerazione nell'ambito produttivo comunale (APC.C) "Ex Beghelli", in Comune di Valsamoggia, località Crespellano finalizzato all'insediamento di "grande logistica" e ha indetto a tal fine la prima seduta della Conferenza preliminare, convocata in data 10/06/2020, al fine di acquisire i pareri richiesti dalla normativa vigente;
- L'Accordo di Programma si configura in variante agli strumenti di pianificazione territoriale metropolitana in quanto è necessario prevedere la possibilità di riconoscere in un ambito produttivo di rilievo comunale la possibilità di realizzazione di un insediamento di grande logistica (maggiore di 10.000 mq di Su). La proposta progettuale si sviluppa nello specifico in parte sul sedime di un esistente sito industriale da tempo dismesso "Ex Beghelli" su una Superficie Territoriale di 10,43 Ha e in parte in ampliamento in territorio rurale per una superficie di circa 8,6 ha al fine della realizzazione di un nuovo polo di grande logistica gomma-gomma avente una Superficie Utile complessiva di 91.500 mq;
- L'Assenso preliminare di cui al comma 3 dell'articolo 60 della Legge Regionale Emilia Romagna n. 24/2017 è stato espresso dai competenti organi istituzionali con Atto del Sindaco Metropolitano n. xxx, Deliberazioni n. xxx e condiviso in sede della quarta conferenza preliminare svolta in data 20/12/2022;
- A seguito dell'espressione favorevole dell'assenso preliminare di tutti gli enti convocati in seduta di quarta conferenza preliminare, l'amministrazione comunale, quale ente procedente, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, la proposta di Accordo di Programma per il termine di 60 giorni consecutivi in conformità a quanto disposto dall'articolo 60 comma 5 della Legge Regionale Emilia Romagna n. 24/2017 fino al giorno 03/04/2023. La suddetta proposta di Accordo di Programma – corredata dalla documentazione tecnica – ha formato oggetto di deposito, presso le sedi degli Enti territoriali partecipanti all'Accordo medesimo, per il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURERT di avviso di avvenuta conclusione della fase preliminare del procedimento di Accordo di Programma in variante;
- Nell'ambito dell'Assenso preliminare espresso dal Consiglio Metropolitano con deliberazione n. 63 del 14/12/2022, è espressamente evidenziata la necessità di procedere prima della conclusione del procedimento dell'Accordo di Programma in variante sopra detto, con la modifica dell'Accordo Territoriale sottoscritto nel 2012 finalizzato al recepimento della variante al PTM e PUMS che ammette la possibilità di insediare la funzione di grande logistica specificatamente ed esclusivamente nell'ambito produttivo comunale APC.C del Comune di Valsamoggia, località Crespellano in quanto oggetto di una rigenerazione di un'area produttiva da tempo dismessa e così come agli atti della Conferenza di cui all'Accordo di Programma sopra citato.

Tutto ciò premesso e previa ratifica di quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

A - Oggetto ed obiettivi della modifica dell'Accordo Territoriale

Oggetto della presente modifica all'Accordo Territoriale per gli ambiti produttivi dell'Associazione intercomunale Area Bazzanese e del Comune di Casalecchio di Reno, sottoscritto in data 29/06/2012, è la condivisione di una specifica e puntuale integrazione finalizzata alla possibilità di ammettere la funzione di grande logistica in un ambito produttivo comunale (APC.C) del Comune di Valsamoggia, località Crespellano da tempo dismesso, in variante alla strumentazione urbanistica comunale (PSC, POC e RUE) e alla strumentazione territoriale metropolitana (PTM e PUMS).

A tal fine le parti condividono l'approvazione del presente "Addendum" ad integrazione dell'Accordo territoriale sopra richiamato.

A seguito dell'approvazione del presente "Addendum" sono fatti salvi i contenuti del vigente "Accordo Territoriale per gli ambiti produttivi dell'Associazione intercomunale Area Bazzanese e del Comune di Casalecchio di Reno" sottoscritto in data 29/06/2012 ai sensi dell'articolo 13 del PTM, ritenendosi abrogate esclusivamente le disposizioni in contrasto con il presente atto e con l'Accordo Territoriale sottoscritto in data 01/08/2022, fra la Regione Emilia Romagna e la Città Metropolitana di Bologna, al fine del contenimento degli insediamenti con funzione logistica nel territorio metropolitano di Bologna.

B — Destinazioni d'uso ammissibili nell'ambito produttivo comunale APC.c del Comune di Valsamoggia, località Crespellano, via Cassola

Richiamati i lavori svolti in ambito della conferenza preliminare di cui all'articolo 60 della Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n. 24/2017 inerente il procedimento in oggetto, le parti danno atto dell'avvenuta espressione dell'assenso preliminare da parte dei soggetti sottoscrittori. A tal fine, si condivide la possibilità di ammettere nell'ambito produttivo comunale, la possibilità di insediare funzioni di grande logistica, ferme restando le valutazioni espresse dagli enti coinvolti in sede di Conferenza preliminare, ciascuno per le proprie competenze.

Relativamente alle varianti al PTM e al PUMS, le parti danno atto di quanto condiviso in sede di assenso preliminare, in relazione alla modifica dell'articolo 42 del PTM e della relazione del PUMS. Si dà pertanto atto che si procederà con un'introduzione all'articolo 42 del PTM di un comma 20 bis e alla relazione del PUMS capitolo 4.2 pagina 314 (parte B Mobilità delle merci- Piano urbano della Logistica Sostenibile) di quanto segue:

"É ammessa la localizzazione di funzioni di piccola, media e grande logistica all'interno dei volumi produttivi esistenti dismessi da rigenerare della Ex Beghelli, classificati come ambito produttivo consolidato di rilievo comunale APC.c nel PSC del Comune di Valsamoggia, anche in ampliamento degli stessi su aree agricole e produttive immediatamente adiacenti e limitatamente alla variante urbanistica approvata con specifico Accordo di Programma. Tale insediamento dovrà soddisfare le condizioni di accessibilità e di sostenibilità atte a garantirne il minimo impatto, oltre alle indicazioni specifiche previste per la grande logistica dal PTM (art. 42 commi 12, 13, 15, 16 c), d) e) e 17, artt. 49, 51 e Appendice – 2 Glossario delle funzioni logistiche".

C -Decorrenza e durata

Il presente "Addendum" decorre dalla data della sua sottoscrizione ed è valido fino alla sottoscrizione dell'Accordo Territoriale per gli ambiti produttivi dell'Unione Reno, Lavino e Samoggia, di cui al comma 9 dell'articolo 42 del PTM che recepirà i contenuti del presente Addendum.

Letto ed approvato, a piena conferma di quanto sopra, le Parti si sottoscrivono come segue:

La Città metropolitana di Bologna

Il Comune di Valsamoggia

Il Comune di Monte San Pietro

Il Comune di Zola Predosa

Il Comune di Casalecchio di Reno

Bologna, / /2023